



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio affari generali e contratti

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEGLI AFFOLLAMENTI, DEI
POSIZIONAMENTI E DEI CONTENUTI DELLA PUBBLICITA'
TELEVISIVA TRASMESSA DALLE EMITTENTI A DIFFUSIONE
NAZIONALE**

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato speciale d'oneri, di seguito capitolato, ha per oggetto la fornitura di un servizio di monitoraggio degli affollamenti, dei posizionamenti e dei contenuti della pubblicità televisiva diffusa dai servizi di media audiovisivi in ambito nazionale mediante l'espletamento di una gara a procedura aperta in ambito comunitario.

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario deve fornire:
 - a) i rapporti giuridici riguardanti i dati numerici e qualitativi sulla pubblicità diffusa dalle emittenti concessionarie e autorizzate televisive nazionali mediante un monitoraggio 24 ore su 24, così come specificato nell'allegato tecnico al presente capitolato;
 - b) i relativi supporti audiovisivi di registrazione dei programmi, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità). I dati delle rilevazioni effettuate sui palinsesti televisivi sono ordinati e resi disponibili all'Autorità per le necessarie aggregazioni secondo le modalità di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

ART. 3

CARATTERE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi.
2. L'Autorità è proprietaria dei rapporti periodici oggetto del presente capitolato e potrà disporne liberamente.
3. L'Autorità può autorizzare, su richiesta e previo assenso scritto, la divulgazione e la commercializzazione dei dati elementari.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio affari generali e contratti

informazione acquisita nell'adempimento del contratto e, al contempo, a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a favore dell'aggiudicatario per le attività di cui al presente capitolato, rendendosi responsabile per ogni violazione. L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:

- a) siano, o siano state, di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
- b) siano state ottenute autonomamente da terzi;
- c) al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.

5. Al fine di effettuare le opportune verifiche in ordine alla qualità del servizio, l'aggiudicatario deve fornire, prima dell'avvio del servizio, un manuale che descriva, in modo dettagliato, le proprie modalità operative e relative procedure, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali varianti apportate alle stesse nel corso dell'esecuzione della fornitura.

ART. 4

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

1. Entro il termine che sarà comunicato dall' Autorità al soggetto aggiudicatario, si procede alla stipulazione del contratto.
2. Esperita la fase di aggiudicazione, l'Autorità si riserva, altresì, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
3. L'aggiudicatario dell'appalto pubblico di servizi in questione deve provvedere ai fini della stipulazione del contratto:
 - alla costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 8 del presente capitolato;
 - all'invio della polizza fideiussoria assicurativa a copertura dei rischi di cui all'art. 12, comma 1, lett. e) del presente capitolato;
 - al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
 - alla nomina di un responsabile dell'attività oggetto dell'appalto a cui è attribuito il compito di:
 - a) garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto del soggetto aggiudicatario;
 - b) essere il punto di riferimento dell'Autorità presso il soggetto aggiudicatario per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio affari generali e contratti

tutta la durata del contratto;

c) coordinare le attività di competenza del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

d) coordinare tutto il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;

e) collaborare con il responsabile dell'Autorità e con il relativo personale;

f) partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.

4. L'aggiudicatario, sulla base di quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero al momento dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di aggiudicazione, qualora ciò avvenga prima della stipula del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile il quale, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti operativi finalizzati al completamento delle prestazioni, deve far riferimento al responsabile all'uopo nominato dall'Autorità.

5. L'aggiudicatario deve, altresì, fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di ciascun componente del gruppo di lavoro.

6. Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, in nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile dell'attività nell'ambito degli obblighi descritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.

7. Qualora il soggetto non si presenti alla stipula del contratto entro il termine comunicato e non ricorrano giustificati motivi, l'Autorità, previa diffida, provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione con riserva di procedere altresì alla richiesta di risarcimento danni e all'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 5

DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è di tre anni a decorrere dalla stipulazione dello stesso, o dall'inizio dell'esecuzione del servizio, qualora l'avvio del servizio preceda la stipula.

ART. 6

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

1. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale, alle medesime condizioni proposte in sede di gara e, comunque, non oltre la terza classificata.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio affari generali e contratti

2. Entro i termini di validità dell'offerta indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

ART. 7

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale a base di gara dell'appalto pubblico del servizio di monitoraggio degli affollamenti, dei posizionamenti e dei contenuti della pubblicità televisiva diffusa dalle emittenti nazionali, per l'intero periodo di durata contrattuale di tre anni, è stabilito in Euro **2.174.559,00** (duemilionicentosettantaquattromilacinquecentocinquantanove/00) al netto dell'I.V.A.

ART. 8

CAUZIONE

1. Il deposito cauzionale definitivo viene fissato nel 10% dell'importo di aggiudicazione. Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato per intero fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino al termine dell'esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

2. Le cauzioni possono essere costituite mediante uno dei seguenti modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348:

- a) fideiussione prestata da aziende di credito;
- b) polizza assicurativa, rilasciata da compagnie debitamente autorizzate ed operanti nel territorio italiano.

3. Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell'Autorità ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi, in ogni caso, del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed, in ogni caso, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio affari generali e contratti

ART. 9
PAGAMENTI

1. Per l'esecuzione dell'appalto, l'Autorità corrisponde all'aggiudicatario il prezzo risultante dall'aggiudicazione della gara con periodicità trimestrale, nella misura corrispondente al 25 % della quota annuale, previa consegna da parte dell'aggiudicatario stesso dei rapporti periodici.
2. Il pagamento, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio, e nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e quindi in assenza di penalità ai sensi dell'art. 13, viene effettuato dall'Autorità entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza, a seguito di presentazione di fattura redatta nel rispetto della normativa vigente ed intestata a: *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni -Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod.fiscale n. 95011660636.*
3. Nel caso in cui l'Autorità applichi la penalità di cui all'art. 13, dovuta al riscontro di difformità nell'esecuzione del servizio, il pagamento verrà effettuato entro i due mesi successivi all'emissione della fattura.
4. Il pagamento sarà effettuato, esclusivamente in favore dell'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), su conto corrente bancario o postale, acceso presso banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche ex art. 3 del decreto legislativo n. 136 del 13/08/2010.
5. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Autorità, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto correnti dedicato nonché il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario provvederà, altresì, a trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
7. L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

ART. 10
CONTRATTO E SPESE

1. La stipulazione del contratto potrà avvenire soltanto dopo il rinnovo della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio affari generali e contratti

documentazione eventualmente scaduta e gli accertamenti antimafia.

2. Il presente capitolato, unitamente all'allegato tecnico, è parte integrante del contratto.

3. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ad eccezione dell'I.V.A., comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 11

VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e 120 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorra un aumento della prestazione, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.

2. Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di 15 gg. comunicato a mezzo di lettera raccomandata a.r..

3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.

4. In tal caso all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.

5. E' altresì in facoltà dell'Autorità richiedere, per sopravvenute e motivate esigenze, una diminuzione dell'oggetto del contratto con conseguente diminuzione del corrispettivo.

ART. 12

RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:

- a) usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- b) mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
- c) versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio affari generali e contratti

potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato;

d) assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;

e) mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente capitolato o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:

- a prestare una polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta in misura del 10% del prezzo dell'importo di aggiudicazione;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
- assicurare alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.

ART. 13
PENALITA'

1. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto ed, in particolare, in caso di rilevazione di errori nella compilazione dei rapporti periodici, l'aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale compresa tra un minimo di Euro 5.043,20 (euro cinquemilaquarantatre// venti) ed un massimo di Euro 25.216,00 (euro venticinquemiladuecentosedici//00) fino ad un massimo del 10% dell'importo di aggiudicazione, causa di risoluzione di diritto del contratto.

2. La quantificazione dell'importo di ciascuna penale, compresa tra il minimo ed il massimo di cui al comma 1, è determinata secondo il seguente criterio: numero ordinale progressivo di ciascuna penale moltiplicato per l'importo minimo.

3. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio affari generali e contratti

e/o dell'errore anche a mezzo fax.

4. L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

5. L'aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

ART.14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.

2. Resta salvo il diritto dell' Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

3. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza di stipulazione del contratto, l'Autorità procederà alla revoca dell'aggiudicazione fatte salve le richieste di risarcimento danni.

ART.15

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata (A.R.) , senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:

a) le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;

b) qualora nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;

c) il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;

d) si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;

e) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

f) nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse;

g) nel caso di subappalto e cessione del contratto e/o revisione del prezzo;

h) nel caso di superamento del limite per l'irrogazione delle penali di cui all'articolo 13.

i) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio affari generali e contratti

finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.

2. In tal caso, all'aggiudicatario è accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

ART.16
RECESSO

1. Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale al ruolo istituzionale dell'Autorità.

2. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.

3. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

4. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.

5. In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:

- a) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- b) spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 17
ESECUZIONE IN DANNO

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità potrà sostituirsi all'aggiudicatario stesso nell'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 18
CESSIONE, SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio affari generali e contratti

sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute *dall'Autorità*.

ART. 19
REVISIONE DEI PREZZI

1. Per l'intero periodo di durata contrattuale pari a tre anni non è ammessa la revisione dei prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

ART. 20
PRIVATIVE E BREVETTI

1. L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa, ovvero il brevetto.

ART. 21
COLLEGIO ARBITRALE

1. Ogni eventuale controversia nascente tra le parti, connessa o comunque derivante dalla interpretazione, validità, esecuzione, risoluzione o violazione dei rapporti nascenti dal contratto come disciplinati dal presente capitolato, che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, il quale risolverà in via rituale e definitiva ai sensi degli artt. 816 e segg. C.p.c ..

2. La parte che promuove il procedimento arbitrale dovrà comunicarlo all'altra mediante lettera raccomandata contenente l'oggetto della controversia, l'invito alla procedura e la designazione del proprio arbitro.

3. La parte chiamata al procedimento arbitrale dovrà, entro 20 (venti) giorni, designare il proprio arbitro.

4. I due arbitri così individuati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.

5. Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano, entro 20 (venti) giorni, l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, ovvero qualora la parte chiamata al procedimento arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine di 20 (venti) giorni, questi, su istanza della parte interessata, saranno designati dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

6. In ogni caso, il Collegio arbitrale giudicherà anche in merito all'entità e all'accollo delle spese di giudizio nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguente alla violazione del contratto stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio affari generali e contratti

7. Nel caso in cui la controversia implichi valutazioni di natura tecnica, il Collegio arbitrale avrà facoltà di nominare consulenti tecnici.

8. Gli arbitri dovranno decidere entro novanta giorni la questione che sarà loro deferita, anche con poteri di transigere, senza formalità di procedura non essenziale al rispetto del contraddittorio e anche secondo equità e il lodo avrà valore vincolante tra le parti.

ART. 22
FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie derivanti dai provvedimenti dell'Autorità o che comunque non possano essere decise da arbitri, il foro competente è il T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 135 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 23
OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

1. L'impresa, sotto la sua responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 24
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nell'allegato tecnico si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Il Direttore

CA

A